



Prot. 5822/12

ORDINANZA n. 1 del 17 aprile 2012

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Assago risulta inserito nella zona climatica E come da allegato A del DPR 412/1993;

Atteso che l'art. 9 del DPR 412/1993 fissa al 15 aprile il termine per l'esercizio degli impianti termici per tale zona climatica;

Rilevato che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato DPR 412/1993, è consentito al di fuori di tale periodo, che gli impianti termici possano essere attivati solo in situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con la durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

Preso atto dell'abbassamento delle temperature e del peggioramento delle condizioni climatiche, su tutto il territorio comunale;

Ritenuto pertanto, di dover consentire la riaccensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di 7 ore giornaliere nella fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 23.00, di ciascun giorno come previsto dall'art. 9, comma 2, del citato DPR 412/1993

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/00

Visto l'art. 83 dello Statuto comunale

ORDINA

Che a far data da oggi 17 aprile 2012 e sino al giorno 23 aprile 2012 compreso, è consentito su tutto il territorio comunale, il funzionamento degli impianti di riscaldamento di cui all'art.1 del DPR 412/1993, per un massimo di 7 ore giornaliere nella fascia oraria sopra indicata, nel rispetto della normativa vigente.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 83 dello Statuto la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line, sul sito informatico dell'Ente in modo che sia accessibile a chiunque.

Assago 17 aprile 2012

IL SINDACO

